



**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**23 / 2019 del 30/01/2019**

**Oggetto: PRESA D'ATTO RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. X/2933/2014 CON LA CASA DI CURA SAN PIO X S.R.L. CON SEDE IN MILANO (MI)**



---

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. X/2933/2014 CON LA CASA DI CURA SAN PIO X S.R.L. CON SEDE IN MILANO (MI)

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 18/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

## IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che:

- l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. v), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
- nello svolgimento delle predette funzioni relative all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il personale appartenente agli Enti del Servizio Sanitario Regionale impegnato nello svolgimento dei detti compiti è coordinato e diretto dall'AREU tramite le Articolazioni Aziendali Territoriali e le Sale Operative Regionali attraverso apposite convenzioni sottoscritte;

**RICHIAMATA** la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" che nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra il sistema dell'emergenza territoriale e la rete ospedaliera;

**ATTESO** che la suddetta deliberazione precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOEU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

**RICHIAMATA** la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, che prevede in particolare che gli oneri, sia di ordine organizzativo-logistico/economico che sanitario, sono totalmente a carico delle specifiche Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso;

**PRESO ATTO** che in ossequio alla D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014, la Casa di Cura "San Pio X" - Humanitas con sede in Milano (MI) ha formulato, con nota del 11.01.2019 prot. 0407, approvazione ad AREU per addivenire al rinnovo della sottoscrizione di uno specifico accordo per ottenere un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla propria sede all'ASST GOM Niguarda di Milano, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso la Casa di Cura;

**VISTO** che l'AREU, con propri provvedimenti deliberativi n. 157/2016, 026/2017 e 340/2018 aveva già approvato la sottoscrizione ed il rinnovo di un accordo con la Casa di Cura "San Pio X" - Humanitas con sede in Milano (MI) per il trasferimento di pazienti;

**PRESO ATTO** che la suddetta Casa di Cura non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di anestesia e rianimazione in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura e ha instaurato un rapporto convenzionale con l'ASST GOM Niguarda, in quanto struttura dotata di PS e DEA, per garantire nei tempi e nei modi appropriati il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze ai pazienti assistiti presso la Casa di Cura;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Dott. Maurizio Migliari, Responsabile dell'AAT 118 di Milano dell'AREU, in merito alla sottoscrizione dell'accordo in parola tra l'AREU e la Casa di Cura "San Pio X";

**DATO ATTO** che la presente convenzione si applica nel caso di pazienti degenti presso la Casa di Cura "San Pio X" che abbiano necessità di trasporto urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST GOM Niguarda o altro ospedale di riferimento per la specifica condizione clinica;

**PRECISATO** che:

- il Servizio di Emergenza Territoriale 118 metterà a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con due soccorritori certificati per il trasporto dei suddetti pazienti, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale e sulla base di proprie insindacabili decisioni;
- la Casa di Cura "San Pio X" si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza;
- la Casa di Cura "San Pio X" si impegna a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB;
- il personale sanitario della Casa di Cura "San Pio X", che ha in cura il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica del paziente fino a che lo stesso viene preso in carico dall'équipe sanitaria della Struttura di ricovero e cura di destinazione;

**DATO ATTO** che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatti salvi gli eventuali interscambi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2019, per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura "San Pio X" nelle more del perfezionamento dell'accordo con esclusione del tacito rinnovo, e che sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;

**EVIDENZIATO** che la Casa di Cura "San Pio X" riconoscerà ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA di 2° livello-automedica sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio;

**PRESO ATTO** della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Responsabile del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f., giuste delibere 10/2019 e 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare il testo dell'accordo autorizzandone la sottoscrizione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e Casa di

Cura "San Pio X" di Milano (MI), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede della Casa di Cura "San Pio X" medesima a quella dell'ASST GOM Niguarda di Milano, o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso la Casa di Cura;

2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti tra le Parti a far data dal 01.01.2019, ciò al fine di evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura "San Pio X" nelle more del perfezionamento dell'accordo con esclusione del tacito rinnovo, e che sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto;
3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso di pazienti degenti presso la Casa di Cura "San Pio X" che abbiano necessità di trasporto urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST GOM Niguarda o altro ospedale di riferimento per la specifica condizione clinica;
4. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Azienda e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2018 sul seguente conto: n. 30.10.21.40 (prestazioni di soccorso extraospedaliero e stazionamento verso altri soggetti);
5. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB, la Casa di Cura "San Pio X" riconosce ad AREU:
  - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
  - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, il responsabile del presente procedimento è il Dr. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate, da parte del Responsabile del procedimento, le prescrizioni inerenti la pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari, ex Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 18 comma 9 L. R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Claudio Mare

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico



Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €64. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.

**CONVENZIONE PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI**

TRA

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU),

con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135,

in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro

tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

E

**Humanitas-Casa di Cura San Pio X** (di seguito per brevità Casa di Cura

San Pio X), con sede in Via Francesco Nava n. 31 (Milano) C.F./P.IVA

09291670967, in atto rappresentata dal Dott. Giuseppe Fraizzoli, legale

rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Amministratore

Delegato.

**PREMESSO CHE**

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933 precisa inoltre che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti



sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la Casa di Cura San Pio X, con nota e-mail del 22-3-2016 a firma del direttore sanitario dott. Giorgio Tarassi, ha chiesto di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente;

- la suddetta Casa di Cura non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di anestesia e rianimazione in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura; la Casa di Cura, inoltre, precisa di aver da tempo attivato una convenzione con l'attuale ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso/EAS.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 Premessa**

La premessa è parte integrante del presente atto.

**ART. 2 Oggetto**

La presente convenzione si applica nel caso di pazienti degenti presso la Casa di Cura San Pio X che abbiano necessità di trasporto urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Niguarda o altro ospedale di riferimento per la specifica condizione clinica.

**ART. 3 Condizioni Operative**

Il Servizio di Emergenza Territoriale 118 metterà a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con due soccorritori certificati, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, per il



trasporto dei suddetti pazienti. La Casa di Cura San Pio X si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura, che ha in cura il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica del paziente fino a che lo stesso viene preso in carico dall'équipe sanitaria dell'ospedale di destinazione.

#### **Art. 4 Condizioni economiche**

Per ogni trasporto di paziente con MSB la Casa di Cura San Pio X riconoscerà ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU 118 metta a disposizione un MSA di 2° livello, la Fondazione - CDC riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Casa di Cura san Pio X verserà quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa dall'AREU.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per



l'espletamento del servizio.

#### **ART. 5 – Rapporti**

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

#### **ART. 6 – Durata**

Gli effetti del presente accordo hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2019, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.01.2019 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la CDC "San Pio X" nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: per AREU [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it) – per la Casa di Cura San Pio X [sanpioxmilano@legalmail.it](mailto:sanpioxmilano@legalmail.it)

Sarà possibile effettuare il rinnovo dell'accordo secondo le medesime modalità e forma utilizzate per il presente atto.

In caso di mancato pagamento, nei termini previsti nel precedente art. 4, delle fatture emesse da AREU da parte della Casa di Cura San Pio X, il presente accordo si riterrà in prima istanza sospeso, e in caso di reiterazione nell'insolvenza risolto. AREU provvederà nei predetti casi ad aggiornare la competente ATS, al fine di permettere di effettuare le



determinazioni di competenza.

#### **ART. 7 – Imposte ed oneri**

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura San Pio X.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **ART. 8 – Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

#### **ART. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti, in caso di trattamento di dati personali relativi al presente contratto, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n.



196/2003 e s.m.i., a tutela della privacy.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal  
Direttore Generale p.t. Dr. Alberto Zoli

Humanitas-Casa di Cura San Pio X rappresentata dal Legale  
Rappresentante p.t. Amministratore Delegato Dr. Giuseppe Fraizzoli

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla  
competenza del Foro.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal  
Direttore Generale p.t. Dr. Alberto Zoli

Humanitas-Casa di Cura San Pio X rappresentata dal Legale  
Rappresentante p.t. Amministratore Delegato Dr. Giuseppe Fraizzoli



PROPOSTA DI DELIBERA N. 18/2019

**Oggetto: PRESA D'ATTO RINNOVO ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" D.G.R. N. X/2933/2014 CON LA CASA DI CURA SAN PIO X S.R.L. CON SEDE IN MILANO (MI)**

**Attestazione**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 29/01/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)